

**COMUNE DI PESCIA
PROVINCIA DI PISTOIA**

**DISCIPLINA DEL FONDO DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

REGOLAMENTO

Approvato con delibera del Commissario con poteri della Giunta Comunale n. 89 del 30/05/2018

ART.1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs.50/2016.
2. Il fondo è dovuto ai sensi del comma 2 del D.Lgs.50/2016 per le funzioni tecniche svolte esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di validazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di coordinatore alla sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Gli importi del fondo sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo per gli incentivi tecnici sono previste, ai sensi del comma 5 bis dell'art.113 D.Lgs.50/2016 nel capitolo di spesa previsto nei singoli lavori, servizi o forniture e nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascun intervento.
5. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.50/2016. Sono inoltre riconosciuti per le forniture e servizi che siano ricompresi in atti di programmazione annuale o pluriennale, quali il Piano Esecutivo di Gestione.

ART.2 – DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE

1. Avendo riferimento agli stanziamenti assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione per la realizzazione dei lavori, servizi e forniture, una percentuale massima non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, sono destinati al "*fondo incentivi per le funzioni tecniche*". A norma dei commi 3 e 4 dell'art.113 D.Lgs.50/2016 la parte del fondo che può essere ripartita fra gli aventi diritto è pari all'80% di detto fondo, mentre il residuo 20% è destinato agli scopi previsti dal comma 4 dell'art.113 D.Lgs.50/2016 e dalle specifiche linee guida ANAC n° 3 , aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, con particolare riferimento alla esecuzione di tirocini formativi destinati all'aggiornamento dei RUP e alla formazione dei giovani RUP.
2. La percentuale degli importi posti a base di gara che determinano l'ammontare del fondo relativo al singolo progetto è individuato, ai sensi del comma 2 dell'art.113 D.Lgs.50/2016 nelle seguenti percentuali:

Fino a Euro 40.000,00	0%
Da Euro 40.001,00 fino a Euro 500.000,00	2%
Da Euro 500.001,00 fino a Euro 1.000.000,00	1,5%
Oltre Euro 1.000,000,00	
3. soppresso 1%

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. Il RUP, in accordo con il dirigente del Servizio, individua per ogni singolo progetto di opera, lavoro, fornitura o servizio, con propria determinazione, un gruppo di lavoro formato da personale di adeguato profilo professionale ed in possesso delle

capacità professionali ed operative specifiche richieste, avuto riguardo al tipo di progetto da realizzare.

2. Nella composizione dei gruppi per la progettazione e realizzazione degli interventi, il RUP dovrà ricercare, in accordo con il dirigente del Servizio, un equilibrato coinvolgimento delle professionalità, nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze, tendendo a garantire, ove possibile, la continuità delle varie fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la distribuzione omogenea dei carichi di lavoro e quindi una equa ripartizione dell'incentivo previsto dal presente regolamento e comunque con il tendenziale coinvolgimento di tutto il personale in possesso delle necessarie qualifiche..
3. Con la determinazione del RUP o del dirigente del Servizio con la quale si individua il gruppo di lavoro, si provvede anche ad assumere l'impegno di spesa per la successiva liquidazione, ove il progetto sia già finanziato. Nel caso di progetti da redigere per la ricerca di finanziamenti, ferma restando la determinazione per la costituzione del gruppo di lavoro, l'impegno sarà assunto con successiva determinazione, una volta acquisito il finanziamento stesso.

ART.4 – RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo previsto per ogni singolo intervento può essere liquidato solo una volta rilasciato il certificato di regolare esecuzione dell'opera ovvero una volta effettuato il collaudo, ovvero la verifica della corretta esecuzione della fornitura o servizio.
2. La somma definitiva da ripartire fra gli aventi diritto è determinata dall'80% di quella prevista per il fondo nel quadro economico del progetto, decurtata delle eventuali riduzioni di cui al successivo art.5.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente del Servizio competente con propria determinazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, sulla base delle seguenti percentuali di riferimento:

Per Opere e lavori

RUP	percentuale massima	35%
Programmazione della spesa	“ “	5%
Validazione preventiva procedure bando ed esecuzione	“ “	10%
Direzione lavori/esecuzione	“ “	15%
Coordinamento sicurezza	“ “	15%
Collaudi o verifiche	“ “	5%
Collaboratori	“ “	15%

Per forniture e servizi

RUP	“ “	35%
Programmazione della spesa	“ “	5%
Predisposizione e controllo procedure bando	“	15%
Direzione dell'esecuzione e verifica		
Conformità o certificato di regolare esecuzione		
Ed eventuale coordinamento sicurezza	“	30%
Collaboratori	“ “	15%

4. Le percentuali, nei limiti massimi previsti, saranno modulate secondo gli apporti individuali dei singoli aventi diritto valutati dal dirigente competente in sede di determinazione di ripartizione, in modo da liquidare il 100% di quanto effettivamente liquidabile.

5. Gli incentivi sono riconosciuti ai dipendenti pubblici dell'Amministrazione comunale e/o della Stazione Unica Appaltante in relazione all'effettivo apporto.
6. In ogni caso non partecipa alla ripartizione il personale con qualifica dirigenziale.

ART.5 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORMA MISTA

1. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori, servizi o forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro, servizio o fornitura. Qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata alle tabelle di cui all'art.4, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

ART.6 – RIDUZIONI E LIMITI

1. I tempi di realizzazione e i costi dell'opera o lavoro sono quelli previsti nei documenti di progetto; i costi previsti nel quadro economico del progetto sono depurati del ribasso d'asta.
2. Il fondo assegnabile agli interessati è decurtato dello 0,5% per ogni mese o frazione pari o superiore a 15 giorni, di ritardo rispetto ai termini previsti nel progetto. Non si tiene conto dei ritardi inferiori a 15 giorni; il termine dei lavori coincide con la comunicazione di fine lavori da parte della ditta incaricata della realizzazione dell'opera o, per le forniture e servizi, nella effettiva consegna. Non sono computati nei termini per l'esecuzione i tempi conseguenti alle sospensioni di cui all'art.107 D.Lgs.50/2016, né quelli ascrivibili alla diretta responsabilità dell'appaltatore, come ad esempio la risoluzione per colpa del contratto di appalto, il concordato preventivo e/o il fallimento dell'appaltatore.
3. Il fondo assegnabile agli interessati è decurtato dello 0,5% per ogni punto percentuale o frazione pari o superiore a 0,5 punti di aumento dei costi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, rispetto al costo previsto dal quadro economico del progetto depurato del ribasso d'asta; non si tiene conto degli aumenti inferiori allo 0,5 di punto percentuale, né di quelli derivanti da varianti in corso d'opera approvate dai competenti organi.
4. Le decurtazioni di cui ai commi 2 e 3 sono cumulabili. Il dirigente, con la determinazione che dispone la ripartizione e corresponsione dell'incentivo darà espressamente conto del rispetto dei tempi e dei costi ovvero quantificherà con esattezza i giorni di ritardo o il maggior costo, applicando conseguentemente le decurtazioni di cui al presente articolo e determinando pertanto la definitiva somma soggetta a riparto.
5. In ogni caso gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dello stesso dipendente. Eventuali somme spettanti al dipendente nell'anno di riferimento e non erogabili in virtù della limitazione di cui al periodo precedente, sono mantenute a residuo e possono essere erogate in anno diverso da quello di maturazione.

ART.7 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Le procedure di cui al presente regolamento si applicano per le progettazioni esecutive che saranno approvate dopo la sua entrata in vigore; eventuali atti già

adottati a seguito dell'approvazione delle progettazioni preliminari o definitive, dovranno essere, per quanto possibile, conformati alla disciplina del vigente regolamento.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed alle linee guida ANAC.